



***COMUNE DI
FIUMICELLO***

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELL' IMPOSTA MUNICIPALE UNICA**

INDICE GENERALE

Art. 1	Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 2	Base imponibile delle aree fabbricabili	Pag. 3
Art. 3	Equiparazione dell'abitazione principale	Pag. 4
Art. 4	Versamenti e interessi	Pag. 4
Art. 5	Rimborsi e compensazioni	Pag. 4
Art. 6	Potenziamento dell'ufficio tributi	Pag. 5
Art. 7	Disposizioni finali	Pag. 5

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di FIUMICELLO dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dagli articolo 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 confermata dal Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di FIUMICELLO.

Art. 2 - Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili.

Art. 3 - Equiparazione all'abitazione principale

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 4 – Versamenti e interessi

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti uguale o inferiore a euro dodici.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
3. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Con apposita deliberazione, la Giunta comunale può sospendere o differire termini ordinari di versamento dell'imposta in presenza di situazioni particolari.

Art. 5 – Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori o uguali a euro dodici.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Art. 6 – Potenziamento dell'ufficio tributi

1. Per effetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 57, della Legge n. 662 del 1996, dall'art. 59, comma 1, lettera p), del D. Lgs. n. 446 del 1997 e dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs 23/2011, una parte del gettito IMU è destinata all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto al servizio tributi.
2. A tal fine l'importo destinato all'incentivazione del personale viene determinato in sede di conferenza dei sindaci dell'Associazione Intercomunale Cervignanese e viene ripartito in base a criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali.

Art. 7 –Disposizioni finali

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

COMUNE DI FIUMICELLO

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

- Approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 02.05.2012
- Entrato in vigore 01.01.2012



Il Segretario Comunale
(dott.ssa Musso Luisa)